

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16114 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 14/06/2019

sul ricorso 18168/2018 proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

Ahmetovic Manuele

- intimato -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA del 15-5-
2018;

Ord.
1290
2019

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal cons.
FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che:

la corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15-5-2018, ha riconosciuto
a Manuele Ahmetovic lo stato di apolide;

ha motivato la decisione affermando che del predetto potevano dirsi provate
la nascita e la stabile residenza in Italia, ma non anche la cittadinanza
bosniaca come figlio di cittadina di tale Stato, in quanto non era risultata
con certezza neppure la eccepita condizione di cittadina bosniaca della
madre, a sua volta nata in Italia;

su tale base ha accolto la domanda in quanto: (a) ai fini del riconoscimento
dello stato di apolidia, è da considerare per legge postulato "unicamente
l'accertamento circa il mancato possesso della cittadinanza che il richiedente
potrebbe in concreto possedere (ovvero quella dello Stato di nascita propria
o dei propri genitori, o in alternativa quella dello Stato di stabile
residenza)"; (b) tale accertamento può derivare anche da fatti concludenti;
(c) tuttavia, una volta stabilito il mancato possesso della cittadinanza di uno
degli Stati col quale il richiedente presenti un collegamento stretto (di
nascita propria o dei propri genitori, ovvero di stabile e continua residenza),
e una volta stabilita la mancanza di collegamenti con altri Stati in vista di
una possibile cittadinanza alternativa, nessuna ulteriore indagine deve esser
svolta ai fini del riconoscimento della condizione richiesta;

il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un
solo motivo;

Ahmetovic è rimasto intimato.

Considerato che:

con l'unico mezzo l'amministrazione deduce la violazione e falsa
applicazione dell'art. 1 della Convenzione di New York del 29-9-1954,
ratificata con l. 1-2-1962, n. 306, per avere la corte d'appello disatteso il

principio secondo il quale è da considerare apolide soltanto colui che non sia cittadino di uno Stato né possa acquistarne la cittadinanza sulla base del proprio ordinamento giuridico;

in questa prospettiva imputa al giudice *a quo* di avere adempiuto solo in parte al proprio obbligo di cooperazione istruttoria, avendo dapprima richiesto all'ambasciata bosniaca informazioni sulla cittadinanza dell'interessato e dei suoi genitori, ed essendosi poi accontentato di una risposta evasiva e incompleta, concretizzata nel mero invio della legge nazionale sulla cittadinanza, inidonea a dirimere la questione controversa; in definitiva sarebbe mancato - ad avviso della parte ricorrente - il completamento istruttorio indispensabile ad affermare l'impossibilità di Ahmetovic di acquisire la cittadinanza del proprio paese di origine (la Bosnia);

il motivo è fondato nel senso che segue;

nei giudizi aventi a oggetto il riconoscimento dello *status* di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili;

in questa prospettiva opera il principio di attenuazione dell'onere della prova, sempre affermato da questa Corte nei giudizi *de quibus* in correlazione con il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito, al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti (per tutte, Cass. n. 28153-17);

nel caso di specie la corte d'appello ha sottolineato che a supporto della domanda era stata dal ricorrente fornita documentazione consistente nell'estratto dell'atto di nascita proprio e della madre, attestante la non iscrizione nel registro dei cittadini o in quello delle nascite in Bosnia Erzegovina "dal 1990 al 22/4/2015" - con chiaro riferimento, quindi, alla

sola effettiva condizione di esso attore (poiché nato a Sarzana il 22-3-1990);

il punto decisivo della causa era da associare alla condizione di cittadinanza della madre, avente specifica potenziale valenza in base all'art. 6 della legge sulla cittadinanza di Bosnia Erzegovina; cosa che la corte d'appello d'altronde ha riconosciuto mercé l'affermazione di irrilevanza, invece, della condizione dei nonni, che lo stesso attore aveva indicato esser cittadini della ex Jugoslavia ma che non sarebbe stata concludente quanto all'acquisizione della cittadinanza "per origine";

in tal guisa la postulazione imponeva l'esercizio dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria;

la suddetta condizione di cittadina bosniaca della madre del richiedente - essenziale per stabilire la possibilità di un riconoscimento di cittadinanza alla luce del sistema normativo di quel Paese - è stata per questo motivo oggetto di una richiesta di informazioni da parte della corte distrettuale;

dalla sentenza risulta che la richiesta - appositamente inoltrata alla competente ambasciata - era stata evasa però "solo parzialmente", mediante cioè rimessione della sola copia della legge nazionale sulla cittadinanza; e in verità può osservarsi che in tal modo la richiesta, concretizzata nella specifica e mai ottenuta acquisizione (invece) "di informazioni anche in relazione al possesso della cittadinanza bosniaca di Ahmetovic Pruna, madre del richiedente", non era stata evasa affatto;

la conclusione della corte d'appello, secondo cui non vi era stata compiuta dimostrazione della cittadinanza bosniaca della madre dell'attore per la conseguente possibile acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*, è stata al dunque dedotta dalla sola carenza del quadro documentale come sopra acquisito, unitamente alla considerazione che neppure il Ministero aveva prodotto documentazione di supporto;

così decidendo, l'impugnata sentenza ha tuttavia infranto il principio che rileva in materia di accertamento delle condizioni per il riconoscimento dello stato di apolide, notoriamente insufficiente essendo, a tal riguardo, la documentazione attestante il mancato possesso di una determinata cittadinanza (v. Cass. n. 15679-13);

una volta assunta l'iniziativa finalizzata a ottenere informazioni in ordine alla cittadinanza genitoriale, non è difatti consentito al giudice di merito sottrarsi, per la mancanza di adeguate risposte, all'accertamento ritenuto essenziale (cfr. Cass. n. 1183-18);

in particolare è errato giuridicamente fondare la decisione di riconoscimento dello *status* di apolidia sulla mancata risposta alla richiesta di informazioni da parte delle autorità interpellate, poiché tanto vuol dire, giustappunto, sottrarsi all'accertamento che l'azione richiede, e che la stessa corte d'appello, nella concreta fattispecie, aveva ritenuto essenziale;

per tale ragione l'impugnata sentenza va cassata;

segue il rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame in base al seguente principio: l'onere della prova in ordine alle condizioni per il riconoscimento dello stato di apolide grava sul richiedente; esso è attenuato in virtù della peculiare condizione postulata da quest'ultimo, che gode della titolarità dei diritti della persona, la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza; da ciò consegue però e semplicemente che le eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo (v. Cass. n. 4262-15), ma non anche che, persistendo le lacune dopo l'esercizio dei poteri istruttori, la domanda di riconoscimento debba essere accolta;

la corte d'appello di Roma provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Roma.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,